

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Marco Pieroni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con ricorso n. 43225/C presentato dal sig. S. M., nato il
Omissis a Omissis (Omissis) e residente a Omissis (Omissis), rappresentato e difeso
dall'avv. Ezio Bonanni;

CONTRO l'INPS, sede di Omissis;

PER il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori
esposti a rischio di amianto;

VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993, n.
453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio
2000, n. 205 e, in particolare, gli artt. 5, 9 e 10.

UDITI, nell'udienza del 16 aprile 2013, con l'assistenza del Segretario d'udienza
signora Laura Cannas, l'avv. Massimiliano Fabiani su delega dell'avv. Ezio Bonanni per la
parte privata ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'INPS, ex INPDAP;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, in qualità di addetto all'impiego e alla manutenzione antincendi presso il Ministero della Difesa, chiede che venga accertato il diritto a usufruire dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 per il periodo 25.06.1968 sino al 15.07.1997 essendo stato esposto in modo qualificato ed ultradecennale a fibre e polveri di amianto.

Il ricorrente riferisce di essere stato a continuo e diretto contatto con l'amianto per il periodo di addestramento della durata di sei mesi effettuato presso la Scuola specialista A.M. di Taranto e per tutto il periodo di servizio dal 2 gennaio 1969 al 15 luglio 1967 presso l'VIII stormo di Cervia e V stormo di Rimini ove sia l'addestramento che l'attività di lavoro prevedeva l'utilizzo e l'impiego di indumenti ignifughi di amianto.

Il ricorrente apparteneva alla categoria di servizio antincendi con mansioni di addetto all'assistenza di volo con mezzi antincendio, come attestato dal curriculum di lavoro rilasciato dal Ministero della Difesa.

Detta mansione prevedeva l'intervento su aerei incendiati, lo spegnimento di incendi, il salvataggio del pilota e delle altre persone coinvolte, con continuo esposizione all'amianto in quanto gli indumenti ignifughi erano tessuti anche con fibre di amianto.

Il ricorrente è stato impiegato dal 20.05.1970 al 2.02.1990 al servizio antincendi dell'Aeroporto Cervia nonché dall'1.10.1994 al 13.03.1996 sempre presso l'Aeroporto di Cervia.

Detto servizio avrebbe determinato un'esposizione qualificata e continuativa del ricorrente a fibre e polveri di amianto come provato, calcolato accertato e dichiarato dalla stessa INAIL con parere INAIL Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione prot. 3748 del 20.10.2003.

Nelle conclusioni di detta Consulenza è affermato che "si ritiene che i lavoratori

addetti alle lavorazioni in aree a caldo che indossavano quotidianamente DPI in amianto (anche solo un tipo DPI quali guanti, tute, coperte ecc) siano da considerare esposti all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali della legge n. 257/1992 e modiche seguenti, anche in assenza di altre fonti di contaminazione da amianto”.

2. Questo Giudice con l'ordinanza n. 48 del 2012, ai fini di giustizia, ha acquisito motivato parere di un C.T.U. (dott.ssa Fiorella Belpoggi, direttore del Centro di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni” dell'Istituto Ramazzini di Omisiss, esperta in malattie professionali e medicina ambientale) sulla sussistenza dei presupposti medico-legali e ambientali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, secondo il quale “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”, tenendo conto, in particolare, dei seguenti requisiti: a) elemento temporale: se il ricorrente nella sua attività lavorativa presso il Ministero delle difese in qualità di addetto al servizio antincendi sia stato esposto al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto), in base alla specifica lavorazione praticata e all'ambiente ove essa si è svolta, per più di dieci anni; b) soglia di rischio: se la concreta esposizione al rischio morbigeno di cui sopra sia stata di intensità tale da superare i limiti di concentrazione media annua previsti dalla normativa vigente come valore medio su otto ore al giorno; c) metodo di calcolo: il ricorso alla media ponderata di cui sopra va riferito, su base annuale, alla quantificazione della esposizione quotidiana (calcolata su un periodo di riferimento di otto ore) e non già alla consistenza dell'esposizione complessivamente accertata in tutto l'arco di tempo – ultradecennale – oggetto di rivalutazione contributiva; sicché l'anno, nel corso del quale non sia stato superato il valore limite suddetto, non dovrà essere considerato utile ai fini del superamento del decennio occorrente.

3. L'INPS costituito in giudizio, con memoria depositata il 28 dicembre 2011, chiede il rigetto del ricorso.

4. Il parere del CTU, depositato in data 2 aprile 2013, è nel senso che Sig. S. M. nel contesto lavorativo dell'Aeroporto di Cervia e dell'Aeroporto di Rimini sia stato esposto continuativamente dal 1970 al 1990 e dal 1994 al 1996 a valori di fibre di asbesto non inferiori a 100 fibre / litro per anno come valore medio su 8 ore al giorno, per un totale di 24 anni.

Si riportano di seguito le considerazioni svolte dal CTU, sulla base di una specifica intervista prodotta dal ricorrente e riportata nella Relazione tecnica.

OSSERVAZIONI TECNICHE SUI CAMPIONAMENTI

Vista l'assenza di campionamenti effettuati direttamente presso l'Aeroporto di Cervia che potessero portare ad una più accurata stima dei livelli espositivi, per la determinazione dell'esposizione all'amianto è si è deciso di fare riferimento, come da indicazione del Ministero della Salute , al database software Datamiant creato dell'INAIL, che costituisce semplicemente un'evoluzione del precedente database Amyant citato anche dal CTP Ing. Domenichini, basato su una formula elaborata originariamente dell'Ente tedesco Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HBVG), dal 2007 divenuto Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), e successivamente ripresa anche dall'INAIL. Il risultato definisce la concentrazione di fibre di asbesto alla quale il lavoratore è stato esposto su base quotidiana (calcolata su un periodo di riferimento di otto ore) durante un anno (formato da 240 giorni lavorativi) derivate da un'esposizione di durata t:

“concentrazione delle fibre di amianto espressa in f/l (F) x numero di ore di esposizione (t) : 1920 (numero di ore in un anno di lavoro) = esposizione quotidiana media in un singolo anno derivata da un'esposizione di durata t (Esp)”

ovvero

$$F \times (t / 1920) = \text{Esp}$$

Tale formula si applica a tutte le fasi di lavoro in cui si ha la presenza di amianto e la sommatoria dei diversi risultati costituisce alla fine il livello complessivo espositivo pregresso espresso in fibre/litro per singolo anno. Per esposizioni giornaliere di pochi minuti va posta la durata, dell'esposizione pari a 1/8 di giornata (1 ora al giorno); per esposizioni settimanali più occasionali - per pochi minuti non tutti i giorni - va posta pari a 1/16 di ogni giornata lavorativa. Per aver accesso ai benefici previdenziali, questo livello non deve essere inferiore a 100 fibre/litro per anno come valore medio su 8 ore al giorno.

Calcolo Datamiant - Esposizione all'Amianto	
Guanti, grembiuli, giacche in ogni situazione d'uso (fonte Berufgenossenschaften)	
Concentrazione (ff/cc):	3
Ore/giorno:	1
Giorni/anno:	240
Esposizione annuale (ff/cc):	0,375
Esposizione annuale (ff/cc) totale:	0,375
Esposizione annuale (ff/l) totale:	375

Nella tabella del CTP è erroneamente riportato il valore di concentrazione di 300.000, ma è solo un errore di trascrizione, prontamente comunicato al CTU dal CTP. Si conviene quindi con il CTP sul livello espositivo ad asbesto causato da "Guanti, grembiuli, giacche in ogni situazione d'uso" di 375 fibre/l (ovvero 0.375 fibre/cc) per ogni ora di esposizione

giornaliera per la durata di un anno, che diventano 3000 fibre/l (ovvero 3 fibre/cc) per una giornata intera di 8h di esposizione.

Come si evince da questi dati e sottolineato dal parere CONTARP-INAIL n.3748 del 20/10/2003, firmato dallo stesso coordinatore generale Dr. Verdel e inviato a tutte le CONTARP Regionali, l'esposizione lavorativa ad amianto dovuta all'utilizzo di indumenti di protezione contro il calore contenenti asbesto risulta costantemente al di sopra delle 100 fibre/l, anche per esposizioni di pochi minuti non tutti i giorni della settimana, con picchi di oltre 10.000 fibre/litro.

OSSERVAZIONI TECNICHE SUI METODI D'ANALISI

Come dimostrato dalla letteratura, il metodo di analisi utilizzato in questi campionamenti porta verosimilmente ad una sottostima delle fibre presenti. Innanzitutto non tutti i tipi di fibre di asbesto possono essere efficientemente rilevate dai filtri millipore a 0,8 micron, utilizzati in passato nei rilievi, e in particolare viene sottostimato il numero di fibre di lunghezza uguale o superiore ai 0,5 micron. Va certamente sottolineato il fatto che le pubblicazioni sulle quali si basa il parere CONTARP-INAIL n.3748 contengano tutte dati provenienti da analisi effettuate in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF), come evidenziato nel parere stesso. Quelle stesse pubblicazioni, in particolare quella dell'HBVG del 1997, sono riprese anche dal database Datamiant quale riferimento per l'indicazione dei livelli espositivi, utilizzati anche in codesta CTU, ovvero "utilizzo di guanti, grembiule, giacca in ogni condizione d'uso" espone a 3000 fibre/litro (ovvero 3 fibre/cc). Come descritto nelle linee guida dell'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) per il campionamento e l'analisi dell'asbesto, le più piccole fibre visibili con MOCF risultano attorno ai 0,2 micron di lunghezza, mentre le fibre più sottili sono lunghe anche solo 0,02 micron, risultando quindi non visibili. Infatti le stesse linee guida confermano che "sostanzialmente più fibre possano essere presenti rispetto a quelle effettivamente contate". Lo IARC stesso quantificava già nel 1989, per le fibre superiori a 5 micron di diametro, che

per convertire i valori dalla microscopia elettronica a quella ottica occorra utilizzare un fattore 4 (nel crisotilo) e 1,7 (negli anfiboli). Questo risulta particolarmente interessante per verifiche effettuate in osservanza D.Lgs 277/91, ove l'articolo 30 recita "Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1" e l'allegato V recita: "Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto ai metodi di riferimento". Infatti i laboratori INAIL della CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) utilizzano routinariamente la microscopia elettronica, ovvero un "metodo per il quale si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati", proprio per la "determinazione quantitativa delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse in ambienti indoor" in osservanza del DM 6/9/1994 (allegato II) sulle "normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Uno studio italiano del 1997, confermando quanto già evidenziato in precedenza dallo IARC, ha confrontato i valori di fibre di asbesto "regolamentate" (ovvero di lunghezza superiore a 5 micron e larghezza inferiore a 3 micron) osservati in microscopia ottica a contrasto di fase e in microscopia elettronica a trasmissione proprio su campionamenti ed analisi effettuati secondo i criteri indicati dal D.Lgs 277/91: i valori misurati in microscopia elettronica a trasmissione risultarono da 2,6 (per miscele di anfiboli) a 18,7 volte (per crisotilo puro) superiori a quanto misurato con la microscopia ottica a contrasto di fase. Nel caso di miscele di anfiboli e crisotilo i valori misurati al TEM risultarono mediamente superiori di 7 volte. Si ricorda che gli indumenti per la protezione dal calore in amianto contengono prevalentemente amianto crisotilo (detto anche "amianto bianco"). Perciò la TEM risulta sul piano tecnico-scientifico "equivalente" rispetto alle metodologie individuate nell'allegato V citato del d.lgs.n.277 del 1991 nonché alle tecniche di cui al d.m. 6 settembre 1994 del Ministero della sanità, ovvero la diffrazione a raggi x, la microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) e la

microscopia elettronica a scansione (SEM). Inoltre, l'utilizzo della TEM risulta contemplato dal punto di vista legislativo come indicato dall'allegato V del D.lgs n. 277 del 1991, in presenza del quale la legge 257 del 1992 ha previsto la concessione del beneficio preteso dal ricorrente, che recita "possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di riferimento". Non solo l'equivalenza, ma la documentata superiorità della TEM nel conteggio delle fibre di amianto è stata riconosciuta da anni dall'Istituto Superiore di Sanità, che già nel 1994 attestava: "l'analisi al TEM fornisce conteggi di fibre maggiori di quelli ottenibili con il SEM a sua volta maggiori della MO - microscopia ottica -", confermando i risultati precedentemente ottenuti dallo IARC che affermava già dal 1989 "la TEM ha prodotto conte delle fibre totali maggiori di quelle con il SEM che, allo stesso modo, ha prodotto conte delle fibre maggiori di quelle ottenute con la MOCF". La superiorità della TEM nella conta delle fibre di asbesto è in buona parte ascrivibile al suo straordinario potere risolutivo (0,0002 micron) che risulta più di 1000 volte superiore a quello della MOCF (0,25 micron) e oltre 50 volte quello della SEM (0,03 micron). Inoltre, il limite risolutivo teorico della MOCF risulta essere particolarmente vicino alle dimensioni delle fibre d'asbesto da misurare (larghezza inferiore a 3 micron come indicato dall'allegato V della legge n. 277 del 1991) e, addirittura, in condizioni reali l'Istituto Superiore della Sanità fa notare che " tale potere risolutivo viene raramente raggiunto". Esemplificando, evidenziare la presenza di fibre di amianto lunghe e strette (con rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1) con la MOCF equivarrebbe ad osservare ad occhio nudo fibre delle dimensioni della cruna di un ago (1mm x3mm), che con la TEM apparirebbero grandi come la porta di ingresso di un palazzo (1 m X 3 m): le prime potrebbero sfuggire anche all'occhio esperto della sarta, mentre le seconde non sfuggirebbe neppure all'osservatore più distratto. A dimostrazione di ciò, secondo l'EPA americana la conta delle fibre d'amianto con TEM rispetto a MOCF risulta fino a 50-100 volte superiore. I più recenti sviluppi a livello europeo, sottolineati dalla European Agency for Safety and Health at Work, supportano la linea del Governo francese che, in seguito ad

una recente ricerca degli Istituti Scientifici Nazionali Francesi per la Sicurezza dell'Ambiente e del Lavoro INRS e AFSSET, ha indicato la TEM come metodo d'elezione per la conta delle fibre di amianto e contestualmente abbassato il limite espositivo sul luogo di lavoro da 100 fibre/litro a 10 fibre/litro entro il 2015, medesimo valore previsto in Italia dal D.Lgs di 10 fibre/litro. L'utilizzo della TEM come strumento di analisi o termine di paragone quale stato dell'arte per la conta delle fibre d'amianto risulta perciò necessario e confacente ai principi "di massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente fattibile" descritti dall'art. 2087 del C.C. e "dell'eliminazione dei rischi in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico" di cui all'art. 3 del D.lgs 626 del 1994.

Alla luce delle osservazioni riportate, al fine di una stima quanto più possibile realistica dell'esposizione dei lavoratori esposti ad amianto per l'utilizzo di "guanti, grembiuli, giacche in ogni situazione d'uso", si ritiene necessario applicare un fattore moltiplicativo correttivo di 4, come rilevato dallo IARC per fibre di ogni dimensione, ai valori di concentrazione di fibre/litro (F) dovuto alla sottostima del numero di fibre presenti, contenendo soprattutto crisotilo (ovvero il più affetto da sottostima dovuta allo strumento utilizzato) misurate tramite microscopia ottica a contrasto di fase anziché microscopia elettronica a trasmissione. Tale fattore viene denominato m nella formula che segue.

Quindi, al fine di calcolare l'esposizione quotidiana media in un singolo anno del lavoratore derivata da una esposizione di durata t, basandoci su campionamenti analizzati con microscopia ottica a contrasto di fase, si applicherà la seguente formula:

$$m \times F \times (t / 1920) = Esp$$

Si sono presi in considerazione solo gli anni ove il Ministero della Difesa attesta nel curriculum lavorativo l'esposizione ad amianto come da art.47 del D.Lgs 269/2003, ovvero dal 1970 al 1990 e dal 1994 al 1996. Risulta altamente probabile anche l'esposizione durante gli anni 1968, 1969, 1991, 1992 e 1993, ma in assenza di riscontro documentale e

vista la totale irrilevanza di ulteriori dettagli ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali, non si è ulteriormente approfondita l'indagine anamnestica e lavorativa del soggetto nei suddetti anni. Per questo i dati nei periodi suddetti non verranno riportati nella tabella e nel grafico che riassumono i livelli espositivi del Sig. S. M..

Per non incorrere in sovrastime, si è considerata un'esposizione lavorativa di 1 ora al giorno a partire dal 1970 fino al 1996, nonostante questa si estendesse ben oltre secondo le dichiarazioni del ricorrente e sia verosimile un'esposizione anche di giornate intere, in particolare negli anni 70' quando gli orari lavorativi delle FF.AA erano scarsamente regolati.

Applicando la formula precedente, tenuto conto del fattore correttivo m per la microscopia, per un'ora al giorno di esposizione come da database Datamiant, risulta:

$$4 \times 375 = 1500 \text{ fibre/litro}$$

Sempre per non incorrere in sovrastime si è inoltre previsto un calo del 5% annuo dei livelli espositivi a partire dal 1970, dovuto alla (possibile) graduale sostituzione di indumenti in amianto con altri in amianto alluminizzato, alla crescita in grado del Sig. S. M. che verosimilmente ha dato seguito a turni più brevi, nonché alla regolamentazione degli orari lavorativi da parte delle FF.AA avvenuta a metà degli anni 80.

Nel corso dell'udienza di discussione le parti hanno confermato le conclusioni: di rigetto l'INPS, di accoglimento la difesa del convenuto.

DIRITTO

1. *Thema decidendum* del giudizio è il preteso diritto, da parte del ricorrente, al riconoscimento dei contributi figurativi, ex art. 13 comma 8° della legge n. 257 del 1992 per esposizione ultradecennale alle fibre di amianto, in relazione al periodo di attività lavorativa svolta presso le Ferrovie dello Stato, ora Trenitalia s.p.a. presso l'Officina grandi riparazioni di Omissis.

1.1. Preliminare all'esame del merito del ricorso è l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nella materia *de qua*, in quanto rientrante nei casi devoluti ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934 nella cognizione del Giudice contabile in materia pensionistica, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale e dei principi contenuti nei recenti pronunciamenti della Corte di cassazione (Cass. SS.UU. n. 23734/2006, n. 3195/2007, n. 1134/2007, n. 221/2007).

Al fine di lumeggiare i confini della giurisdizione e della cognizione, anche istruttoria, del giudice contabile nella materia pensionistica si richiama anche una ordinanza della Corte di cassazione (n. 171 del 18/12/2007-9/1/2008) resa su regolamento preventivo di giurisdizione, in cui chiaramente viene affermato il seguente principio: "Risulta perciò superato il diverso orientamento espresso da Sezioni Unite 1/4/1999 n. 207 perché l'esposizione all'amianto è un fatto e, come tale, insuscettibile di formare oggetto di accertamento giudiziale indipendentemente dal diritto che si pretende da esso generato. (...) La difesa del ricorrente ha sollevato dubbio di legittimità costituzionale della normativa sopra richiamata nella parte in cui la devoluzione della controversia alla Corte dei conti non consentirebbe la piena difesa del proprio diritto soggettivo, per la difficoltà dell'accertamento della esposizione all'amianto, in particolare in relazione alla certificazione Inail. La questione è manifestamente infondata. La giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 532/1993, n. 10297/1993) e quindi può e deve accertare l'esposizione all'amianto e conoscere della certificazione Inail relativa con la stessa pienezza del giudice ordinario. Del giudice contabile si deve predicare, come già affermato per quello amministrativo (*ex plurimis* e da ultimo Corte cost. n. 140/2007) che esso assicura la tutela piena dei diritti soggettivi ad esso devoluti".

1.2. Affermata, pertanto, la giurisdizione per le ragioni sopra ricordate, nel merito si rileva come l'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni -

nella parte in cui stabilisce che per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione ad amianto gestita dall'Inail, sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 - debba essere interpretato in forza di un concetto di esposizione "qualificata" all'amianto alla stregua del consolidato indirizzo della Corte di Cassazione.

Secondo tale interpretazione, che ha trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte dei conti, il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, è subordinato all'accertamento di un'esposizione per valori superiori a quelli ritenuti a rischio, individuati dall' art. 24 del decreto legislativo n. 277 del 1991 in 0,1 fibre/cc, pari a 100 fibre/litro (cfr. Cass. n. 10185/2002; Cass. n. 2926/2002; Cass. n. 997/2003; Cass. n. 2849/2004; Cass. n. 16118/2005; Cass. n. 27583/2006; Cass. n. 400/2007; Cass. n. 10037).

1.3. Sulla base di tali principi, è stato affermato che ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico, il giudice di merito, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., deve accertare se colui che ha avanzato domanda, dopo avere provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991" (così: Cass. Sez. Lav. n. 4913/2001 e successive innanzi richiamate).

1.4. In applicazione del suesposto, condivisibile, orientamento giurisprudenziale nell'odierno giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio proprio al fine di valutare l'effettiva esposizione "qualificata" all'amianto da parte del ricorrente.

1.5. Prima di richiamare gli esiti della consulenza tecnica appare opportuno sottolineare come nei giudizi in materia di esposizione qualificata all'amianto debba ritenersi che unico soggetto legittimato passivamente sia l'INPS, ex INPDAP - quale ente previdenziale che eroga la prestazione pensionistica richiesta - perché l'Inail, che nel caso del ricorrente ha dato una valutazione negativa, svolge (tramite la CONTARP) solo una funzione prodromica di verifica tecnica e di attestazione dei periodi di esposizione all'amianto per ogni singolo lavoratore (Cass. Sez. lavoro n. 997/2003, n. 8937/2002, n. 17000/2002).

Come rilevato dalla Corte di cassazione la valutazione dell'esposizione all'amianto concreta un elemento di fatto insuscettibile di formare oggetto di accertamento giudiziale autonomo rispetto all'accertamento del diritto al beneficio previdenziale che si pretende da esso generato (cfr. Cass. S.U. 27187/2006).

Ne risulta che nell'ambito del giudizio pensionistico, devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti, la certificazione dell'Inail sulla effettiva esposizione all'amianto - come ricordato nella citata ordinanza n. 171/2008 della Corte di cassazione - è pienamente sindacabile dal Giudice contabile con gli stessi poteri istruttori che appartengono al Giudice ordinario, in virtù del rinvio dinamico alle norme del codice di procedura civile operato dall'art. 26 del R.D. n. 1038/1933.

In particolare, in relazione al mezzo istruttorio previsto dagli artt. 191 e ss. del codice di procedura civile, ovvero la consulenza tecnica d'ufficio, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno rilevato come il Giudice contabile - quale giudice delle pensioni - ne possa disporre, ugualmente al Giudice ordinario.

Infatti il riferimento da parte di alcune disposizioni di settore alla possibilità per il giudice della Corte dei conti di avvalersi per le consulenze di alcune specifiche strutture pubbliche non può comportare alcuna limitazione al generale regime dell'istruzione

probatoria previsto nel codice di procedura civile e applicabile ai giudizi pensionistici avanti la Corte dei conti in forza dell'art. 26 del RD n. 1038/1933 (sul punto Corte conti Sezioni Riunite n. 10/2007/QM; Terza Sezione Centrale d'Appello n. 326/2008, con alcune precisazioni ivi introdotte in ordine alla puntuale motivazione del Giudice sulla necessità di disporre CTU).

La stessa Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 131/1998, ha ribadito che "le norme di disciplina del processo davanti alla Corte dei conti consentono di disporre l'insieme dei mezzi istruttori offerti dalle leggi di procedura civile e non escludono la consulenza tecnica d'ufficio prevista nel codice di rito civile".

Una lettura costituzionalmente orientata del complesso delle norme che disciplinano il processo pensionistico avanti la Corte dei conti ha fatto pertanto ritenere al Giudice della costituzionalità delle leggi che i mezzi istruttori ivi esperibili siano gli stessi di cui può avvalersi il Giudice ordinario nel parallelo processo previdenziale.

L'equiparazione del regime delle prove nei due processi evita la disparità di trattamento tra il pensionato che proponga la propria domanda davanti al Giudice ordinario e quello che ricorra avanti la Corte dei conti; mentre, al contrario, la differenziazione sarebbe lesiva dei principi di cui all'art. 3 e 24 della Costituzione, trattandosi di giudizi che presentano il medesimo *petitum*.

Rafforza ancor più tale considerazione la sempre maggiore osmosi processuale fra giudizi pensionistici avanti la Corte dei conti e giudizi in materia previdenziale avanti il Giudice ordinario, introdotta dalla legge n. 205/2000 e confermata dalla recente riforma introdotta dalla legge n. 133/2008.

. Con riferimento al caso in esame, data la complessità della questione, questo Giudice ha richiesto apposita consulenza tecnica.

Dalla Consulenza tecnica, dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, e sulla base delle premesse riportate in narrativa, risulta quanto segue.

“Il Sig. S. M. ha lavorato alle dipendenze del Ministero della Difesa all’Aeroporto Militare di Cervia presso il Comando del VIII Stormo (dal 1.1.1969 al 15.3.1995) e V Stormo (dal 16.3.1995 al 15.7.1997). In particolare, come risulta da curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della Difesa secondo l’articolo 47 del D.Lgs 269/2003 circa i benefici previdenziali dei lavoratori esposti ad amianto, il Sig. M ha svolto la mansione di addetto impiego e manutenzione antincendi presso l’Aeroporto di Cervia dal 20/05/1970 al 27/09/1970 e dal 24/12/1970 al 02/02/1990. Sempre con la mansione di addetto impiego e manutenzione antincendi ha lavorato poi presso l’Aeroporto di Rimini dal 01/10/1994 al 14/03/1996.

Con questa storia lavorativa, il S. M. risulta certamente essere stato esposto ad elevate quantità di amianto durante il periodo di lavoro svolto presso l’Aeroporto di Cervia a partire dal 1980.

L’esposizione ad asbesto del S. M. comprende certamente un’esposizione dovuta all’utilizzo di “guanti, grembiuli, giacche in ogni situazione d'uso” in amianto, come evidenziato dal parere CONTARP-INAIL n.3748 del 20/10/2003 e per questa mansione si è fatto riferimento ai livelli espositivi rilevati nel database Datamiant dell’INAIL come base di partenza per il calcolo della reale esposizione del Sig. S. M.. La semplice esposizione per questa mansione per un’ora al giorno, secondo i calcoli del database Datamiant (ovvero 375 fibre/litro), sarebbe di per sé sufficiente per superare il limite di 100 fibre/litro per aver accesso ai benefici previdenziali. Si è comunque proceduto ad un calcolo utilizzando la formula sopra descritta che tenesse conto delle reali condizioni espositive del soggetto, delle loro variazioni negli anni (diminuzione dell’orario lavorativo e graduale sostituzione degli indumenti in amianto con indumenti in amianto alluminizzato e sostitutivi dell’amianto) e dei limiti analitici della microscopia ottica sulla quale si basano i dati del database

Datamiant per questa specifica mansione. Non va comunque dimenticata l'elevata contaminazione degli ambienti dell'Aeroporto di Cervia ove questi indumenti venivano riposti, indossati e manipolati, come ad esempio all'interno degli ambienti comuni e dei veicoli. Inoltre il Sig. S. M. è stato verosimilmente esposto quotidianamente a valori di picco elevatissimi a causa delle concentrazioni di asbesto presenti nei freni degli aerei che si surriscaldavano o anche solo giacevano in magazzino (1300 fibre/litro). Inoltre, sempre per non incorrere in sovrastime, non si è considerata nel calcolo l'attività di piegatura per un'ora al giorno rilevata dal CTP Ing. Domenichini poiché scarsamente documentabile, ma si conviene col CTP che questa attività sia verosimilmente stata svolta, seppur saltuariamente, esponendo il soggetto a "picchi" non trascurabili. Nonostante il probabile calo a partire degli anni '80 dei livelli espositivi all'interno dell'Aeroporto di Cervia, dovuto ai progressivi miglioramenti nei dispositivi di protezione individuali ed ambientali adottati, alla progressiva sostituzione dell'amianto con amianto alluminizzato o materiali non contenenti amianto, la contaminazione degli indumenti era tale che essa risulta sufficiente secondo i calcoli effettuati per superare ampiamente le 100 fibre/litro giornaliere per anno fino all'anno 1996. Vista la medesima mansione e la conseguente esposizione a ad amianto in seguito all'utilizzo di "guanti, grembiuli, giacche in ogni situazione d'uso", si considera il medesimo livello espositivo nel contesto dell'Aeroporto di Rimini. Si andrà ora a calcolare, per ogni singolo anno lavorato dal S. M. a partire dal 1970 fino al 1996, l'esposizione ad asbesto dovuta alla sua mansione di addetto impiego e manutenzione utilizzando la formula descritta in precedenza derivata dal database Datamiant ($m \times F \times (t / 1920) = Esp$):

ANNO	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Esp (ff/l)	1500	1425	1354	1286	1222	1161	1102	1047	994	944	897	852	809	769

Tabella 1. Esposizione ad asbesto media per anno di S. M. (valori espressi in fibre/litro; *anni nei quali manca documentata esposizione da curriculum rilasciato dal Ministero della Difesa).

Esp	731	694	659	626	595	565	537	*	*	*	437	415	394
(ff/l)													

Di

seguito sono messi a confronto in un grafico i valori espositivi di asbesto illustrati nella precedente tabella con il limite espositivo necessario per aver accesso ai benefici previdenziali (ovvero non inferiore a 100 fibre/litro per anno come valore medio su 8 ore al giorno per 10 anni). Si noti che i valori espositivi hanno superato il limite di legge per oltre 20 anni ed essi si sono mantenuti altamente superiori al limite fino a raggiungere circa 394 fibre / litro nel 1996.

Tabella 2 Esposizione ad asbesto media per anno di S. M. (valori espressi in fibre/litro) a confronto con il valore limite di 100 fibre/litro previsto dalla legge per l'accesso ai benefici previdenziali. Nel 1991-1993 manca documentata esposizione da curriculum rilasciato dal Ministero della Difesa.

La Consulente tecnico ha dunque concluso che il signor S. M. nel contesto lavorativo dell'Aeroporto di Cervia e dell'Aeroporto di Rimini è stato esposto continuativamente dal 1970 al 1990 e dal 1994 al 1996 a valori di fibre di asbesto non inferiori a 100 fibre / litro per anno come valore medio su 8 ore al giorno, per un totale di 24 anni.

La pretesa del ricorrente merita dunque accoglimento.

Si liquidano le spese di consulenza tecnica al consulente tecnico dott.ssa Fiorella Belpoggi in complessivi euro 2.420,00 (duemilaquattrocentoventi/00) oltre l'IVA, ponendoli a carico definitivo della parte soccombente.

In considerazione della natura e della peculiarità della controversia, si ravvisano apprezzabili motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, Giudice

unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reiette, **accoglie** il ricorso riconoscendo alla parte attrice i benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per una esposizione continuativa alle fibre di asbesto per un totale di 24 anni.

liquida le spese di consulenza tecnica in complessivi euro 2.420,00 (duemilaquattrocentoventi/00) oltre accessori di legge, ponendoli a carico definitivo dell'amministrazione soccombente.

Le spese della lite sono compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Bologna nella pubblica udienza del 16 aprile 2013.

Il Giudice unico

(F.TO Marco Pieroni)

Depositata in Segreteria il giorno 03/07/2013

Il Direttore di Segreteria

(f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice unico

(Marco Pieroni)

(f.to Marco Pieroni)

Depositato in Segreteria il giorno 03/07/2013

Il Direttore della Segreteria

(f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Data, 03/07/2013

Il Direttore della Segreteria

(f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci)